

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del¹, da una parte, e l'Impresa.....²(nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del³, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione dei lavori di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 dell'acquifero superficiale sottostante il Centro Ricerche di Trisaia, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti, parte integrante del contratto:

- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (non allegato);
- Capitolato Speciale di Appalto, edizione ottobre 2024;
- Progetto esecutivo;
- Computo metrico allegato al Progetto Esecutivo di Bonifica;
- Polizze di garanzia.

	Ed altresì dei seguenti documenti:	
	- Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.Lgs 81/2008 e	
	s.m.i.);	
	- Patto di integrità;	
	- Offerta dell'Impresa del,	
	- ⁴ .	
	Documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare	
	integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a	
	tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti o che fossero emanate	
	durante il corso dei lavori in materia d'esecuzione di lavori pubblici, di	
	sicurezza ed igiene, di lavoro e, in generale, in materia di tutela e	
	trattamento dei lavoratori.	
	Nel corso dell'appalto l'Impresa adotterà tutte le provvidenze e gli	
	accorgimenti necessari, procedendo anche alle eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie o utili per la migliore riuscita delle opere, in	
	conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero al momento	
	dell'esecuzione.	
	L'Impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	
	ENEA- Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nonché il Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA entrambi pubblicati sul sito	
	istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 - FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO- VARIAZIONI -</u>	

QUINTO D'OBBLIGO

L'appalto sarà eseguito con sistema “*a corpo*.”.

L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto è di Euro

.....,..... (...../...) al netto del ribasso del% (.....per

cento), IVA esclusa, praticato dall'Impresa in fase di presentazione

dell'offerta, e di Euro,00 (...../00) non soggetto a

ribasso, IVA esclusa, per gli oneri relativi ai piani di sicurezza.

Pertanto, l'importo totale dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a Euro

.....,..... (...../...).

Gli importi di cui sopra non vincolano il risultato finale della liquidazione

dei lavori oggetto del presente appalto ed hanno un valore ai soli effetti

fiscali, restando salva la facoltà dell'ENEA di apportare modifiche,

variazioni, aggiunte o detrazioni ai progetti ed ai lavori, l'Impresa sarà

obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del

quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella

documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.

Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle

modifiche del contratto in corso di esecuzione.

ART. 4 – DIRETTORE LAVORI DELL'ENEA - DIRETTORE DI

CANTIERE DELL'IMPRESA

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è istituito un

Ufficio della Direzione dei Lavori, nominato dall'ENEA su proposta del

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.

	36/2023. Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, secondo le indicazioni contenute nell' Allegato II.14 del Codice.	
	Inoltre il Direttore dei Lavori provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art.1 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice.	
	Il Direttore dei Lavori è il geologo dott. Francesco Rapisarda	
	Per conseguire i fini previsti dal contratto, l'Impresa designerà il Direttore di Cantiere, nella persona di tecnico abilitato all'esercizio della professione secondo i limiti di legge che l'appalto comporta.	
	Spetta al Direttore di Cantiere l'organizzazione del lavoro nel senso più ampio, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.	
	Il Direttore di Cantiere, inoltre, si adeguerà, alle disposizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con ordini di servizio, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni sulla sicurezza; per tale motivo egli si recherà quotidianamente in cantiere ed assumerà le suddette disposizioni e tutte le altre che gli verranno comunicate.	
	<u>ART. 5 – CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI – RECESSO – PENALI</u>	
	La consegna dei lavori sarà effettuata con relativo verbale, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità definite dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice.	
	Il contratto avrà durata di 203 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla	

	data del verbale di consegna dei lavori, con facoltà di risoluzione o recesso da parte dell'ENEA secondo le modalità previste dagli artt. 122 e 123 del Codice.	
	In caso di ritardi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto all'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto edizione ottobre 2024, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice.	
	<u>ART. 6 - PAGAMENTI E TRASPARENZA⁵</u>	
	Ai sensi dell'art. 125 del Codice. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.	
	I pagamenti saranno liquidati su stati di avanzamento al netto delle ritenute di legge, comunicata al Responsabile Unico del Progetto, il quale, dopo esito positivo della verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva), darà benestare al pagamento delle fatture, entro trenta giorni ⁶ dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 125 comma 2 del Codice con le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, edizione ottobre 2024.	
	I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi ai sensi dell'art 125 comma 5 del Codice.	

	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
	0,50 %; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione del Certificato di Collaudo.	
	Ai sensi dell'art.125 comma 7 del Codice, all'esito positivo del collaudo o	
	regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette	
	giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato	
	di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il	
	relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta	
	giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo o del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità contributiva ed in caso di ritardi nel	
	pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nell'appalto si	
	applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del Codice.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte	
	e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile ⁷ e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro	
	Ricerche Trisaia. (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 1EN7SE	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'Impresa in apposito campo della fattura	
	elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	

	elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'Impresa della firma	
	elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	Contratto: n.;	
	- N. impegno/2024;	
	- CIG: - CUI: L01320740580202200003 - CUP:	
	I13C22000770005	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche	
	amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con	
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa	
	le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,	
	in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto	
	all'applicazione dello " <i>split payment</i> ". I pagamenti potranno essere effettuati	
	solo dopo l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva di cui al	
	successivo art. 7.	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai	
	sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative	
	previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del	
	18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle	
	imprese ⁸) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto	
	2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità	
	assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica	
	all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno	
	o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche,	

		accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le
		generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
		L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
		appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia
		di della notizia dell'inadempimento della propria controparte
		(sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
		Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della
		predetta Legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di
		qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità
		delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a
		carico della parte inadempiente agli obblighi di legge.
		Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.
		<u>ART. 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE</u>
		<u>ASSICURATIVE</u>
		A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del
		presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita "garanzia
		definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 117 del
		Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale per un totale di Euro
		(...../....) stabilito ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice per i contratti
		di appalto sotto soglia .
		La garanzia cessa di avere effetto dopo l'emissione del certificato di
		collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.
		117 comma 8 del Codice.
		Ai sensi dell'art.117 comma 10 del Codice, l'Impresa è obbligata, altresì, a
		stipulare una polizza assicurativa, che copra i danni subiti dall'ENEA a

	causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed	
	opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,	
	per una somma assicurata pari all'importo contrattuale. Tale polizza dovrà	
	contenere anche una clausola che preveda espressamente una garanzia di	
	responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, per	
	un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione /00).	
	La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data del verbale di consegna	
	dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi	
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo	
	certificato. La polizza deve prevedere l'estensione della copertura per	
	ulteriore 12 mesi dal termine contrattuale.	
	Si può procedere a redigere il verbale di consegna dei lavori qualora sia	
	efficace la copertura assicurativa e, almeno dieci giorni prima della	
	consegna dei lavori, l'Impresa è tenuta a consegnare all'ENEA l'originale	
	della polizza suddetta ovvero una copia conforme della stessa.	
	La polizza deve prevedere altresì la clausola espressa che la renda efficace	
	per l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio	
	da parte dell'Impresa.	
	Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice, il pagamento della rata di saldo è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo	
	maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente	
	tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere	
	di definitività dello stesso, il pagamento è altresì subordinato alla verifica	

	della congruità della manodopera ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021.	
	<u>ART. 8 –REVISIONE PREZZI</u>	
	Ai sensi dell’art 60 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, si attiva la clausola di revisione dei prezzi.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costi di costruzione elaborati dall’ISTAT.	
	L’Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al Responsabile Unico del Progetto unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).	
	ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del Codice.	
	<u>ART. 9 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE</u>	
	Il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità indicate all’art. 1 comma 2 lettera t) dell’Allegato II.14 del Codice.	
	Il conto finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, edizione ottobre 2024, secondo	

	le modalità indicate all'art. 12 comma 1 lettera e) dell'Allegato II.14 del Codice.	
	<u>ART. 10 - COLLAUDO FINALE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA</u>	
	Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori sarà effettuato entro i limiti di tempo e nei modi stabiliti dall'art. 116 comma 2 del Codice.	
	Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.	
	L'Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ENEA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al collaudo, ad eccezione delle competenze spettanti al professionista incaricato dall'ENEA per l'esecuzione del collaudo anzidetto.	
	<u>ART. 11 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa, prima dell'inizio delle attività con verbale di consegna lavori, dovrà redigere e consegnare all'ENEA, i documenti previsti dall'art 96, comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e	

	di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).	
	<u>ART. 12 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dei Lavori i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente.	

	L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa sarà a completo e a totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.	
	L'Impresa si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008.	
	Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.	
	<u>ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, le lavorazioni che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 119 comma 11 del Codice, il pagamento delle attività eseguite dagli eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'Impresa, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Direttore dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	

	A sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice , a pena di nullità, fatto salvo	
	quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non	
	può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle	
	prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la	
	prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie	
	prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	
	<u>ART. 14 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, “ <i>al verificarsi del fatto</i> ”, se	
	sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore	
	al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto,	
	ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. n.187/1991.	
	<u>ART. 15- ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza	
	diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra	
	natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è	
	dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre	
	incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione	
	dell'Agenzia. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza	
	di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere	
	risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale	
	definitivo di cui al precedente art. 7 (<i>ove previsto</i>), senza riconoscimento	
	alcuno per le eventuali prestazioni eseguite e fatta salva la facoltà	
	dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</u>	

	Il presente contratto è risolto, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, edizione ottobre 2024 e al successivo art. 17, anche nel caso in cui l'ENEA accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di gara, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti dell'ENEA.	
	<u>ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del Codice.	
	Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice, il contratto sarà risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	a) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del Codice il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (<i>se trattasi di Ditta individuale</i>);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	

	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 124 del Codice e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo	
	1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	dei lavori oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione dei lavori oggetto dell'appalto con gravi danni provocati	
	all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	
	contrattuali;	
	f) non rispondenza dei lavori effettuati alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,	
	quali la sospensione dalla SOA, l'irrogazione di misure sanzionatorie o	
	cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
	amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione	
	attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	
	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente	
	in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al	
	pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
	dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	

		comportamento dei dipendenti ENEA;	
n)	mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020.		
In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.			
La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice (<i>ove prevista</i>), al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 122, comma 1 lettere a) e b).			
<u>ART. 18 – NORMA DI RINVIO</u>			
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento a tutta la normativa vigente in materia, nonché a quanto contenuto nei documenti elencati al precedente art. 2, che l'Impresa dichiara di conoscere, perché già in suo possesso, e di accettare integralmente.			
<u>ART. 19 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u>			
La clausola compromissoria è esclusa dal presente contratto.			
Si applica quanto previsto dalla Libro V Parte I, Titolo II.			
<u>ART. 20 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>			
Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA è designato nella persona dell'ing. Giambattista La Battaglia			
L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di			
17			

	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa	
	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	corretta e verifica della buona riuscita dei lavori e l'attenzione alla	
	sicurezza.	
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
	responsabilità dell'andamento.	
	Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in	
	ogni fase dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile Unico di Progetto dell'ENEA, il nominativo del proprio	
	Rappresentante.	
	La verifica e il controllo circa la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni	
	contrattuali saranno eseguiti per l'ENEA dal Responsabile Unico del	
	Progetto, il quale opererà in conformità a quanto previsto dall'art. 15	
	comma 5 del Codice.	
	<u>ART. 21 – FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all'oggetto del presente	
	contratto, nonché alla sua interpretazione e/o esecuzione, è competente in	
	via esclusiva il Foro di Roma.	
	<u>ART. 22 – ONERI FISCALI</u>	
	Le spese relative alla registrazione ⁹ sono a carico della parte che, in caso	
	d'uso, provvede alla stessa.	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo relative al contratto ed agli	

	allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi del	
	precedente art. 2, nonché relative agli atti occorrenti per la gestione del	
	lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura prevista dalla legge.	
	<u>ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
	novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l'ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
	l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e	
	domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di	
	Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le	
	seguenti finalità:	
	- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi	
	alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al	
	fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena	
	osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi	
	è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un	

	qualunque rapporto contrattuale.	
5)	I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
6)	È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	
	<u>ART. 24 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA</u>	
	Per garantire il mantenimento della conformità legislativa, assicurare la prevenzione dei rischi e degli impatti connessi con le attività di ricerca e sviluppo svolti nel sito e raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e della sicurezza, ha un sistema di gestione certificato, per l'ambiente, secondo la Norma ISO 14001 e, per la sicurezza secondo la norma ISO 45001. All'interno del sistema integrato ambiente e sicurezza sono state fissate prassi e procedure, che regolano i comportamenti di tutti coloro che, a qualunque titolo operano all'interno del Centro Ricerche Trisaia e per suo conto, al fine di controllare che le attività svolte siano eseguite riducendo al minimo eventuali impatti sull'ambiente e nel rispetto degli obblighi inerenti alla sicurezza e la salute dei lavoratori, in situazioni normali, anomale e, ovviamente, di emergenza.	
	L'Impresa dichiara espressamente che si adegnerà alle regole e procedure suddette nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
	Luogo..... , li.....	
	L'Impresa	L'ENEA

